



Le ultime novità sulle patenti U.E e S.E.E. Revoca della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando

Tra le novità dell'anno appena passato, una sicuramente tra le più importanti, è quella riguardante la revoca della possibilità di riconoscimento della patente di guida rilasciata in uno stato dell' U.E. o dello S.E.E..

Sulla stessa questione si è inserita una scadenza importante, quella del 15 gennaio 2015, che riguarda la validità delle patenti di guida UE e SEE prive di scadenza amministrativa o con validità superiore a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2, della Direttiva 126/2006.

Ma andiamo con ordine, la procedura di riconoscimento delle patenti Unionali, trae il suo fondamento dall'art. 1, paragrafo 3, della Direttiva 91/439/CEE (ormai abrogata), in cui si prevedeva che:

“Allorchè il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che gli ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni

indispensabili alla gestione della medesima”.

A seguito di quanto previsto dalla citata Direttiva, il titolare della patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'U.E. o dello S.E.E., che aveva acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis C.d.S. (*residenza normale*), oppure quella anagrafica ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, poteva conservare la sua patente e richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano.


Per completezza rammento che l'iscrizione anagrafica da parte di un cittadino Unionale che permane sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi non è una facoltà ma un obbligo.

Il riconoscimento della patente di guida, si precisa, era facoltativo e la presentazione dell'istanza era rimessa alla sola e piena disponibilità del titolare della patente di guida rilasciata da altro Stato comunitario.

A seguito di tale richiesta, l'Ufficio della Motorizzazione Civile rilasciava un tagliando che doveva essere apposto sul documento di guida e su cui erano indicati:

a) il numero della patente di guida estera e del tagliando di

- convalida;
 b) il codice antifalsificazione;
 c) la nuova residenza;
 d) la scadenza di validità.



La procedura di riconoscimento, con l'emissione di una patente italiana "virtuale", ossia creata senza essere rilasciata, oltre a consentire una migliore gestione della patente, permetteva anche al suo titolare di ottenere in tempi rapidi un duplicato della stessa in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Tale procedura è confermata anche dopo il 19 gennaio 2013 con l'entrata in vigore dell'art. 136-bis introdotto dall'art. 17, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, dove al comma 2 è previsto che:

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che abbia acquisito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'art. 126-bis.

Quindi, anche dopo il 19 gennaio 2013, la procedura rimane invariata senza accorgersi che nella direttiva vigente, la 2006/126/CE, tale possibilità non era più prevista per questo motivo non era più possibile l'apposizione di un tagliando su vecchie patenti comunitarie. Lo spirito della norma è chiaro, tutto nasce dalla necessità di sostituire i vecchi modelli con quelli conformi alle nuove Direttive.

Così a due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa sulle patenti Unionali, grazie, e forse soprattutto, ad alcuni quesiti da parte delle competenti Autorità degli altri Stati dell'Unione Europea, in cui si chiedono delucidazioni circa le procedure di riconoscimento delle patenti Unionali da parte del nostro paese, ecco che arriva la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23.10.2014, prot. 23455, che, innestando la retromarcia sulla questione del riconoscimento, rimette mano alla norma, per altro mai modificata, stabilendo, di fatto, la cessazione dell'istituto del "riconoscimento" delle patenti di guida rilasciate in ambito U.E. o dello S.E.E (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), e affrontando anche la questione di quei documenti di guida che hanno una durata di validità superiore a quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE, situazione che, anche se rarissima, stranamente non era stata, e non è tuttora, disciplinata dall'articolo 136-bis del codice della strada, così che, nonostante le nuove disposizioni, rimane impossibile procedere, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti di queste posizioni.

Nello specifico la circolare appena citata tratta e definisce due ipotesi:

La prima è quella più comune e riguarda il titolare di patente di guida U.E. o S.E.E. **provvista di validità amministrativa conforme** a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE.

Tale documento può essere utilizzato fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge (personalmente o tramite delegato) all'Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della/e categoria/e richieste in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Per completezza va ricordato che la conversione, in questo caso, non è mai obbligatoria, esiste sempre la possibilità di procedere al rinnovo nello Stato che ha emesso il documento (paese d'origine). Anche in questi casi il vecchio documento sarà ritirato ed emesso un nuovo documento conforme alle vigenti Direttive.

E' bene anche ricordare che così come previsto dalla Direttiva 126/2006, la validità, per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, è di 10 anni, ma esiste, ed alcuni Stati lo fanno, la possibilità di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

Validità 10 anni



Validità 15 anni



La seconda ipotesi riguarda invece il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di validità amministrativa, ovvero con validità amministrativa superiore a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2, in questi casi esistono due possibilità:

- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva); ne consegue che alla data di scadenza chiede il rilascio della patente italiana per conversione. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

Anche in questi casi la patente comunitaria convertita va ritirata e restituita alle competenti Autorità estere.

Priva di scadenza



Con scadenza superiore



A questo va ricordato che il comma 3 del neo articolo 136 bis, aveva già introdotto il principio secondo il quale il titolare di patente di guida emessa da un Paese membro dell'U.E./S.E.E. senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve comunque procedere alla conversione della patente posseduta.

È evidente che la norma tende a "costringere" alla conversione con nuovo modello anche coloro che, altrimenti, avrebbero continuato senza limiti a circolare con vecchie patenti di guida.

Ricordo anche che un chiarimento sulla corretta applicazione della norma c'era già stato con la circolare prot.300/A/1577/14/109/12/2 datata 03.03.2014 del Ministero dell'interno, con la quale si precisava che la nuova disposizione, in vigore dal 19 gennaio 2013, debba essere così applicata:

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, senza limiti di validità amministrativa che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza.

Solo per completezza, va detto che in questi casi, di fatto, si "costringe" a convertire dei documenti che potrebbero invece essere ancora validi nel paese che li ha emessi, e quindi per i quali non è ancora prevista la sostituzione con nuovo modello, rammento che il limite di validità in questi casi è stato fissato dalla Direttiva 126/2006 fino al 13 gennaio 2033, o anche prima ma solo se previsto da una specifica norma interna a quel paese.

Così come è necessario ribadire che nonostante la circolare faccia riferimento anche ai documenti **con validità amministrativa superiore a quella stabilita** all'art. 7 paragrafo 2, tale ipotesi non è contemplata dall'art. 136/bis, e quindi non può essere sanzionata. Situazione che il legislatore dovrebbe assolutamente affrontare e chiarire per non discriminare le posizioni di quelli che possiedono patenti con validità amministrativa superiore da quelli che invece sono sprovvisti di validità.

In sostanza si tratta di modificare la norma (art.136/bis) così come previsto dall'articolo 7, comma 2, della direttiva 2006/126/CE, che non prende in considerazione solo le patenti sprovviste di validità amministrativa, ma più in generale tutti quei documenti che non riportano una durata di validità compresa nei termini stabiliti dalla norma.

Infine, un'ultima considerazione va fatta in caso di revisione della patente ordinata a carico di un titolare di patente rilasciata da uno Stato U.E. o dello SEE, residente in Italia. In questi casi si dovrà necessariamente provvedere alla conversione dell'abilitazione in patente italiana, prima di sottoporsi agli accertamenti, poiché l'articolo 136-bis, c. 4, dispone che nei confronti dei titolari di

patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 e che, a tale fine, è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione. Non essendo più possibile il riconoscimento non resta, quindi, che la conversione della patente.

Ricapitolando, l'attuale situazione:

<p style="text-align: center;">CON VALIDITA' CONFORME</p> 	<p>Valido fino alla data della scadenza indicata sul documento.</p> <p>Prima o alla scadenza del periodo di validità si può chiedere la conversione con documento italiano o procedere con il rinnovo presso il paese che ha emesso il documento.</p> <p>Sanzione: ART. 136-bis, comma 8. ART. 126, comma 11</p>
<p style="text-align: center;">PRIVA DI VALIDITA'</p> 	<p>Con residenza in Italia prima del 19.01.2013, valido fino al 19.01.2015.</p> <p>Con residenza in Italia successiva al 19.01.2013, la validità è di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia.</p> <p>Prima o alla scadenza del periodo di validità si può chiedere la conversione con documento italiano.</p> <p>Sanzione: ART. 136-bis, comma 3 e 8, ART. 126, comma 11</p>
<p style="text-align: center;">CON VALIDITA' SUPERIORE</p> 	<p>Con residenza in Italia prima del 19.01.2013, valido fino al 19.01.2015.</p> <p>Con residenza in Italia successiva al 19.01.2013, la validità è di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia.</p> <p>Prima o alla scadenza del periodo di validità si può chiedere la conversione con documento italiano.</p> <p>Sanzione: non prevista (ritirare il documento e trasmetterlo all'ufficio provinciale del DTT, per eventuale conversione)</p>

Nonostante le varie difficoltà, continua inarrestabile la sostituzione delle patenti di guida U.E. e S.E.E., una vera e tangibile semplificazione operativa per noi "poveri" operatori di Polizia che avremo sempre meno modelli da verificare e conformi alla vigente normativa, ormai è solo questione di tempo, presto avremo un solo modello per ogni Stato dell'U.E. e dello S.E.E., non ci rimane che aspettare, e che Dio ce la mandi buona. ■

***Ispettore Capo della Polizia Stradale
Comandante Squadra P.G. Rimini
Consigliere Nazionale Asaps**